



STAZIONE UNICA APPALTANTE

CONVENZIONE

TRA

La Provincia di Lucca (C.F. 800001210469, P.IVA 01293590467), con sede legale in Piazza Napoleone – Cortile Carrara, 55100 Lucca (LU), nella persona del Dirigente del Settore Affari Generali e di Coordinamento dell'area Amministrativa – Dr. Luigi De Angelis, in attuazione di quanto disposto dal decreto presidenziale n. 14 del 22/05/2020, incarico confermato con i Decreto n. 14 del 29/12/2023 e n. 17 del 1/10/2024

E

Società Montecatini Parcheggi & Servizi S.p.a., (di seguito denominato “Ente aderente”), C.F. e P.IVA 1472990470, con sede legale in Via Toti, 10 51016 Montecatini Terme (PT), nella persona dell'Amministratore Unico protempore Dr. Alessio Paolini, in attuazione di quanto disposto dalla determina a contrarre n. 10/2025 del 24/09/2025.

Indice generale

PREMESSE.....	2
Art. 1 - Ambito di operatività ed oggetto della Convenzione.....	3
Art. 2 - Principi generali e obiettivi.....	3
Art. 3 - Decorrenza e durata della convenzione.....	3
Art. 4 - Organizzazione e dotazione strumentale della SUA.....	4
Art. 5 - Nomina dei soggetti responsabili e relative comunicazioni.....	4
Art. 6 - Raccolta dei fabbisogni e programmazione degli affidamenti.....	4
Art. 7 - Progettazione della gara e avvio del procedimento.....	6
Art. 8 - Attività di competenza della Stazione Unica Appaltante.....	6
Art. 9 - Attività di competenza dell'Ente aderente.....	10
Art. 10 - Seggio di gara.....	12
Art. 11 - Procedure aggregate ed eventuali ulteriori attività della SUA.....	12

Art. 12 - Norme speciali connesse agli interventi finanziati con fondi UE o di Enti Terzi.....	12
Art. 13 - Spese di funzionamento e rapporti finanziari.....	13
Art. 14 - Non esclusività.....	15
Art. 15 - Recesso e risoluzione.....	15
Art. 16 - Prevenzione della corruzione.....	15
Art. 17 - Gestione contenzioso instaurati da terzi su procedura di gara.....	15
Art. 18 - Trattamento dei dati personali e nomina responsabile trattamento.....	16
Art. 19 - Obblighi di riservatezza.....	16
Art. 20 - Giurisdizione esclusiva.....	17
Art. 21 - Rinvio, adeguamento normativo e disposizioni finali.....	17
Art. 22 - Registrazione e imposta di bollo.....	17

PREMESSE

- l'art. 62, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, da ora in poi denominato "codice", stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso codice;
- la Provincia di Lucca ai sensi dell'art. 1 c. 88 della Legge 7/4/2014 n. 56 sta già svolgendo da tempo la funzione di stazione unica appaltante per alcuni Enti del proprio territorio;
- in data 28/06/2023 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lucca (di seguito SUA), è stata iscritta con riserva nell'elenco ANAC delle stazioni appalti qualificate, anche per le funzioni di Centrale Unica di Committenza;
- in data 24/06/2024 la SUA di Lucca è stata iscritta definitivamente nell'elenco ANAC delle stazioni appalti qualificate, anche per le funzioni di Centrale Unica di Committenza;
- la Società Montecatini Parcheggi & Servizi S.p.a.(di seguito denominato "Ente aderente") ha manifestato la volontà di avvalersi delle funzioni della Provincia quale Stazione Unica appaltante con determina n° 10/2025 del 24/09/2025, con cui é stato anche approvato lo schema della presente convenzione;

- con delibera n. 14 del 22/05/2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta, il consiglio provinciale ha approvato il nuovo schema di convenzione della SUA.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Ambito di operatività ed oggetto della Convenzione

1. La SUA opera come stazione unica appaltante relativamente agli affidamenti di lavori, servizi e forniture ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, commi 1 e 4, del Codice e dell'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, svolgendo, in favore dell'Ente aderente, le attività di committenza di cui alle premesse, come esplicitate nel presente articolo e in quelli seguenti.
2. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la sua e l'ente aderente, per lo svolgimento delle procedure di affidamento di contratti di appalto o concessione previsto dal codice per l'acquisto di beni, servizi o lo svolgimento di lavori per importi pari o superiori al limite di importo per l'affidamento diretto.
3. Fermo restando quanto indicato al precedente comma 2, la presente Convenzione non si applica agli affidamenti per i quali risulti obbligatorio, per l'Ente aderente, ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti esclusivamente da Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore di riferimento.
4. L'Ente aderente richiede il supporto della SUA nello svolgimento delle procedure di cui al precedente comma 2 in conformità al principio di programmazione delle attività della SUA.
5. Alla seguente Convenzione possono aderire tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, nonché gli organismi di diritto pubblico sottoposti all'applicazione del Codice.

Art. 2 - Principi generali e obiettivi

1. L'esecuzione della Convenzione e lo svolgimento delle attività ivi disciplinate si conformano ai principi generali dell'azione amministrativa e, in particolare, ai principi di sussidiarietà, leale collaborazione, buon andamento, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, imparzialità, nonché ai principi generali previsti dal Codice.
2. Le attività previste dalla presente convenzione si conformano al principio della programmazione delle attività. A tal fine gli Enti aderenti comunicano l'elenco degli interventi da aggiudicare, in conformità ai tempi e modi previsti dall'art. 6 della presente convenzione.

Art. 3 - Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione tra le parti, ha durata di 3 anni ed è rinnovabile con il consenso espresso di entrambe le parti. A tal fine, almeno 60 giorni prima della scadenza, l'Ente aderente manifesta l'interesse al rinnovo della convenzione.

Art. 4 - Organizzazione e dotazione strumentale della SUA

1. La SUA esercita le proprie funzioni presso l'Ufficio Centro Unico Gare della Provincia di Lucca, per il tramite del personale ivi assegnato.

2. La Provincia mette a disposizione della SUA, il personale, le attrezzature e i sistemi informatici necessari per lo svolgimento delle attività di competenza.

Art. 5 - Nomina dei soggetti responsabili e relative comunicazioni

1. Per ciascun affidamento svolto in applicazione della presente convenzione, ai sensi degli artt. 15, comma 9 e 63, comma 13 del Codice:

a) l'Ente aderente nomina il Responsabile Unico del Progetto (RUP), che svolge le funzioni di cui all'articolo 15 del Codice e dell'Allegato I.2 del Codice relativamente alle fasi di programmazione, progettazione, ed esecuzione dell'intervento pubblico, che non siano specificatamente attribuite ad altri soggetti. In particolare, le specifiche attività del RUP dell'Ente aderente sono individuate all'art. 9 della presente convenzione;

b) la SUA nomina il proprio RUP della Procedura di gara, il quale svolge le funzioni relative alla fase di affidamento fino al compimento degli adempimenti previsti al successivo art.8. Il RUP della SUA è individuato, di norma, nel Dirigente del Settore di appartenenza dell'Ufficio della SUA.

2. IL RUP della SUA:

- è direttamente responsabile delle attività e fasi di propria competenza, come individuate all'art. 8 e nei termini stabiliti dalla presente convenzione;
- cura i necessari raccordi con l'Ente aderente beneficiario dell'intervento e con il relativo RUP nominato dallo stesso Ente;
- nomina il proprio gruppo di lavoro di ogni singolo intervento contestualmente all'avvio della procedura;
- adotta gli atti e provvedimenti amministrativi di competenza, anche a rilevanza esterna.

Art. 6 - Raccolta dei fabbisogni e programmazione degli affidamenti

1. Al fine di programmare le attività della SUA e di individuare possibili soluzioni di razionalizzazione degli acquisti, entro 15 giorni dall'approvazione dei rispettivi programmi, l'Ente aderente trasmette

alla SUA l'elenco degli interventi che intende attuare mediante affidamento per il tramite della SUA, nell'anno di riferimento.

Per ogni intervento indicato sono indicate le seguenti informazioni:

- RUP/Settore dell'ente aderente responsabile del procedimento;
- oggetto del contratto;
- tipo di contratto (appalto o concessione);
- importo stimato massimo, IVA esclusa, comprensivo di eventuali opzioni, rinnovi e proroghe;
- tempistiche stimate per l'avvio;
- eventuali scadenze temporali per l'avvio o la conclusione delle procedure, anche derivanti dalle condizioni poste da eventuali finanziamenti ottenuti.

2. Sulla base dei fabbisogni ricevuti, la SUA definisce l'Elenco delle procedure che saranno svolte nell'arco dell'anno (d'ora in poi, l'Elenco), all'interno del quale sono indicate:

- il calendario indicativo di avvio delle procedure;
- le procedure che saranno svolte nell'arco del triennio, con specifica indicazione delle procedure da avviare entro la prima annualità;
- le tempistiche stimate per ciascuna procedura;
- eventuali scadenze da rispettare da parte degli Enti aderenti.

3. Per la programmazione delle procedure da parte della SUA sarà utilizzato il seguente ordine di priorità:

I. le gare per le quali l'Ente aderente non è qualificato con i seguenti sotto- criteri:

- a) gara che se non aggiudicata comporta con certezza la perdita di finanziamenti, attestata dal RUP dell'Ente aderente;
- b) affidamenti necessari per la ripresa di un servizio pubblico essenziale;
- c) affidamenti relativi a servizi pubblici essenziali;
- d) affidamenti non ricompresi negli atti di programmazione comunicati dall'Ente aderente alla SUA

II. eventualmente le gare per le quali l'Ente aderente è qualificato con i seguenti sotto- criteri:

- a) gara che se non aggiudicata comporta con certezza la perdita di finanziamenti, attestata dal RUP dell'Ente aderente;
- b) affidamenti necessari per la ripresa di un servizio pubblico essenziale;
- c) affidamenti relativi a servizi pubblici essenziali;

d) affidamenti non ricompresi negli atti di programmazione comunicati dall'Ente aderente alla SUA.

4. La SUA valuta l'inserimento di nuovi ed ulteriori interventi non previsti nell'Elenco, ove tali richieste siano compatibili con l'attuazione delle procedure già programmate, tenuto conto dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo. Le richieste vengono comunicate alla SUA tempestivamente dal momento nel quale l'Ente aderente ne viene a conoscenza.

5. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3, la SUA si riserva di espletare, procedure relative ad interventi non previsti nell'Elenco delle attività programmate. In ogni caso, questi acquisiscono d'ufficio priorità secondaria rispetto a tutti gli interventi già previsti nell'Elenco. Per tali interventi la SUA non garantisce il rispetto delle tempistiche indicate ed è integralmente rimessa alla esclusiva responsabilità dell'Ente aderente qualsivoglia evento direttamente connesso al mancato rispetto delle tempistiche di avvio e conclusione della procedura (a titolo esclusivo e non esaustivo, mancata attuazione di servizi pubblici, perdita di finanziamenti, etc.).

Art. 7 - Progettazione della gara e avvio del procedimento

1. Con riferimento alle procedure inserite nell'Elenco, la SUA e l'Ente aderente avviano l'attività di collaborazione volta a definire il contenuto degli atti di gara, nei tempi previsti dalla programmazione delle attività ai sensi dell'articolo 6, e secondo le rispettive competenze, come definite dalla presente Convenzione.

2. Quando gli atti di gara sono stati elaborati in versione definitiva concordata tra le parti, l'Ente aderente li approva per mezzo di determinazione a contrattare.

3. L'Ente aderente trasmette quindi alla SUA la "Richiesta di avvio della procedura"/"Conferma degli atti di gara", corredata dalla determina a contrarre o altro atto equivalente nonché del progetto di gara approvato, sottoscritta e, in caso di appalto o concessione, con apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria.

4. La SUA procede quindi alla sottoscrizione degli atti di gara ed alla relativa pubblicazione, o alla trasmissione degli inviti, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della formale richiesta di avvio della procedura di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Lo svolgimento della fase di affidamento è quindi gestito dalla SUA, con la collaborazione dell'Ente aderente, sulla base del riparto di competenze e attività definite dai successivi articoli 8 e 9.

Art. 8 - Attività di competenza della Stazione Unica Appaltante

1. Competono alla SUA le seguenti funzioni e attività della fase di affidamento:

a) raccolta dei fabbisogni degli Enti aderenti e la programmazione delle procedure, secondo quanto previsto dall'art. 6 della presente Convenzione;

b) proposta di aggregare le procedure in più lotti, nel caso in cui più Enti aderenti abbiano manifestato fabbisogni omogenei che possano essere accorpati in un'unica procedura;

c) nomina del RUP per la SUA;

d) supporto all'Ente aderente nella predisposizione dei capitolati speciali, della determinazione a contrattare e nell'individuazione delle modalità di scelta del contraente, dei criteri di valutazione delle offerte e dell'attribuzione dei valori ponderali, in caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa effettuando una verifica meramente oggettiva di conformità alle norme e alla giurisprudenza in materia, senza operare alcuna scelta discrezionale in ordine all'individuazione degli elementi di valutazione, proponendo le eventuali correzioni che si dovessero rendere necessarie;

e) verifica della completezza, coerenza e conformità della documentazione trasmessa, restando inteso che in relazione a tali profili rimane la responsabilità esclusiva del RUP dell'Ente aderente, del progettista, del dirigente e/o di altri soggetti incaricati dallo stesso Ente aderente. Nel caso in cui la SUA rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione ricevuta dall'Ente aderente, al fine di garantirne la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alla normativa applicabile ai contratti pubblici, chiederà al RUP dell'Ente aderente di regolarizzare la documentazione ricevuta entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni e, nel caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, potrà proporre, al suddetto RUP soluzioni alternative al fine di ovviare alle criticità riscontrate; in caso di inerzia del RUP dell'Ente aderente o di mancato accoglimento, la SUA non ne sarà responsabile. In tale caso il termine per l'avvio della procedura di gara di cui alla presente convenzione, è sospeso dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviata dalla SUA fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta o comunque trascorso il termine massimo di 10 giorni;

f) resta in ogni caso ferma ed esclusiva la responsabilità del progettista e/o del RUP dell'Ente aderente in relazione agli elementi di carattere tecnico e/o progettuale dell'intervento nei confronti del quale la SUA non opera alcun controllo in merito;

g) acquisizione del CIG su delega, con gestione dello stesso sino all'aggiudicazione;

h) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le fasi di gara funzionali all'aggiudicazione, in particolare:

2. redige, approva e pubblica gli atti di gara, ivi inclusi il bando o avviso, il disciplinare e la lettera d'invito, e curando i relativi obblighi di pubblicità, trasparenza e comunicazione previsti dalla normativa vigente in materia, connesse alla fase di avvio;

3. indica nell'atto che avvia la gara che le funzioni di SUA sono svolte per conto dell'Ente aderente in virtù della presente convenzione, indicandone gli estremi;

4. utilizza la piattaforma di e-procurement;
5. fornisce i chiarimenti che pervengono in sede di gara esclusivamente per il tramite della piattaforma di gara, previo eventuale confronto con il RUP dell'Ente aderente in caso di questioni connesse ad aspetti tecnico-progettuali o comunque direttamente riferibili alla documentazione di gara predisposta dall'Ente aderente;
6. nomina il seggio di gara nei modi e nei casi previsti dalla legge;
7. nomina la commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in linea con quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti eventualmente applicabili in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione. A tal fine, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, la SUA chiede al RUP dell'Ente aderente l'indicazione dei nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice esperti nello specifico settore del contratto. L'individuazione è accompagnata dal curriculum di ciascun componente e dalle relative dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità o di astensione. La Commissione è quindi nominata con provvedimento della SUA, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia. Qualora l'Ente aderente designi soggetti esterni i relativi oneri sono direttamente a carico dello stesso Ente aderente;
8. l'informazione al RUP dell'Ente aderente di ogni sviluppo inerente alla procedura di affidamento e comunica, altresì, il giorno di apertura delle offerte;
9. comunica agli operatori economici lo stato di avanzamento delle fasi della procedura esclusivamente per il tramite della piattaforma di e-procurement;
10. cura la verbalizzazione delle sedute di gara, ad esclusione delle sedute di valutazione dell'offerta tecnica qualitativa/di carattere discrezionale;
11. in seguito all'esame della documentazione amministrativa, dispone l'ammissione e le eventuali esclusioni degli operatori economici che partecipano alla gara, in particolare verifica la completezza, la regolarità, nonché la conformità al dettato normativo, delle dichiarazioni dei concorrenti in fase di gara, in merito al possesso dei requisiti previsti dal Codice, fatte salve le prerogative del RUP dell'Ente aderente in merito alle valutazioni discrezionali dei requisiti soggettivi di cui all'art.95 del Codice;
12. attiva tramite la piattaforma digitale il soccorso istruttorio e/o le richieste di chiarimenti, qualora necessarie od opportune;
13. tramite la Commissione giudicatrice, verifica la regolarità formale delle offerte tecniche ed economiche;
14. in caso di attivazione del sub-procedimento di valutazione dell'eventuale anomalia delle offerte, acquisisce la relativa valutazione svolta dal RUP dell'Ente aderente, il quale può a sua volta eventualmente avvalersi del supporto della Commissione giudicatrice, se presente;

15. propone l'aggiudicazione;

16. effettua le verifiche del possesso dei requisiti generali e speciali relativamente all'operatore economico per il quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione utilizzando, di norma e laddove disponibile, il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, previo eventuale confronto con il RUP dell'Ente aderente in caso di questioni connesse ad aspetti tecnico-progettuali o comunque direttamente riferibili alla documentazione di gara predisposta dall'Ente aderente. Resta in ogni caso ferma la competenza del RUP dell'Ente aderente circa la valutazione dell'idoneità tecnico-professionale dell'operatore economico provvisoriamente aggiudicatario;

17. adotta la determinazione di aggiudicazione e cura la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione all'aggiudicatario e ai non aggiudicatari da trasmettere mediante la piattaforma di e-procurement nei termini e modi previsti dalla normativa vigente;

18. cura gli adempimenti previsti all'art.36 del Codice, inviando la relativa documentazione ai concorrenti interessati, tramite la piattaforma di e-procurement, previa eventuale valutazione da parte del RUP della SUA/ del RUP dell'Ente aderente/della commissione giudicatrice di oscuramento di dati o informazioni ivi contenute, in ragione della tutela di riservatezza direttamente connessa al trattamento di categorie particolari di dati personali o afferenti a segreti tecnici o commerciali;

19. cura gli adempimenti di comunicazione, pubblicità e trasparenza conseguenti all'aggiudicazione, previsti dalla normativa vigente. Resta in ogni caso in capo al RUP dell'Ente aderente la competenza di assolvimento degli oneri informativi dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici e del proprio profilo del committente;

20. trasmette tutti gli atti e documenti al RUP dell'Ente aderente per gli adempimenti di competenza;

21. corrisponde il contributo all'ANAC, fermo restando l'onere da parte dell'Ente aderente di liquidare le somme in favore della SUA secondo quanto previsto al successivo art.13;

22. nei casi di Finanza di Progetto a iniziativa pubblica di cui all'art.193 comma 16 del Codice provvede:

- alla pubblicazione dell'avviso pubblico di sollecitazione dei privati, fermo restando le competenze dell'Ente aderente in merito alla valutazione delle proposte presentate;
- alla comunicazione a promotore e proponenti degli esiti della valutazione con eventuale richiesta di adeguamento della proposta;
- pubblicazione degli esiti;
- a seguito dell'approvazione dell'Ente aderente della proposta da porre a base di gara, all'indizione delle procedura di gara secondo le competenze indicate ai precedenti commi del presente articolo.

Art. 9 - Attività di competenza dell'Ente aderente

1. Sono di competenza dell'Ente aderente le fasi di programmazione, previsione, progettazione, stipula ed esecuzione del contratto. E' di competenza dell'Ente aderente, nella fase di affidamento, l'adozione della determinazione a contrattare e del provvedimento di aggiudicazione e dei connessi adempimenti di trasparenza previsti dalla normativa vigente, nonché di pubblicità per gli aspetti di propria competenza.

2. Resta di esclusiva competenza dell'Ente aderente ogni attività di carattere finanziario connessa all'intervento oggetto di attuazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli accertamenti di entrata da finanziamenti esterni, gli impegni di spesa, accertamenti di economia, ecc.

3. In particolare, restano di competenza dell'Ente aderente:

- a) la trasmissione alla SUA dei propri fabbisogni, secondo quanto definito dall'art. 6;
- b) il regolare inserimento degli interventi nei propri atti di programmazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con conseguente indicazione del CUI nella determina a contrarre o atto equivalente;
- c) l'acquisizione del CUP, laddove necessario, con conseguente indicazione del codice nella determina a contrarre o atto equivalente e nel progetto di gara;
- d) la nomina del responsabile Unico del Progetto (RUP) per ogni intervento;
- e) il reperimento e la previsione delle fonti di finanziamento degli interventi oggetto di gara e dei connessi oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni a supporto del RUP o chiamati a fare parte delle Commissioni giudicatrici), la previsione degli stessi nel quadro economico dell'intervento, nonché l'attestazione della relativa copertura finanziaria;
- f) l'approvazione del progetto da porre a base di gara ai sensi dell'art. 41 del Codice, nel livello di definizione richiesto a seconda del tipo di procedura;
- g) l'approvazione della determinazione a contrarre, o atto equivalente, con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti posti a base di gara quali elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa e i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara nonché ogni altro documento tecnico necessario per la specifica procedura;
- h) l'indicazione dei tempi massimi di avvio e di aggiudicazione dell'appalto, in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti;
- i) l'adozione degli impegni di spesa relativi all'affidamento, comprensivi delle spese meglio indicate al successivo art.13;

- l) la tempestiva trasmissione di tutte le informazioni e tutti gli atti e documenti necessari al fine del regolare avvio della procedura secondo le modalità descritte dall'art. 7, comma 4 della presente Convenzione;
- m) nel caso di affidamento mediante procedura negoziata, la scelta degli operatori economici da invitare, sia nel caso avvenga mediante indagine di mercato che tramite utilizzo di elenchi di operatori economici;
- n) in caso di procedura negoziata, l'invio alla SUA dell'elenco degli operatori economici da invitare adottando adeguate misure di segretezza, contestualmente alla trasmissione della restante documentazione di gara indicata alle lettere precedenti;
- o) l'indicazione alla SUA di quanto necessario per le risposte ai quesiti che investono aspetti tecnici della documentazione a base di gara;
- p) la proposta dei soggetti da nominare quali componenti esperti della commissione giudicatrice, quando necessaria, ivi compresa l'indicazione dei nominativi di eventuali soggetti esterni con oneri ad esclusivo carico dell'Ente aderente. In particolare l'Ente aderente invia alla SUA i curriculum dei membri proposti e le dichiarazioni di incompatibilità richieste dalla vigente normativa, ai fini della successiva formalizzazione con apposito atto di nomina da parte della SUA;
- q) l'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta e della congruità del costo della manodopera;
- r) l'adozione del provvedimento di presa d'atto degli esiti di gara e assunzione degli impegni di spesa sulla base dell'aggiudicazione adottata dalla SUA, nonché, dei connessi adempimenti di trasparenza conseguenti all'aggiudicazione previsti dalla normativa vigente, quali la pubblicità sul profilo del committente;
- s) la presa in carico del CIG previamente acquisito dalla SUA;
- t) l'eventuale consegna in via d'urgenza qualora si renda necessaria;
- u) la predisposizione e stipula del contratto e i connessi adempimenti di trasparenza di propria competenza conseguenti all'aggiudicazione, previsti dalla normativa vigente;
- v) esecuzione del contratto e adempimenti conseguenti, compreso l'eventuale contenzioso relativo all'esecuzione medesima;
- z) le procedure in caso di somma urgenza;
- aa) in caso di finanza di progetto a iniziativa pubblica ai sensi dell'art.193 comma 16 del Codice:
- la fattibilità delle proposte presentate ai sensi del comma 5 dello stesso art.193;
 - tutti gli adempimenti previsti dalla normativa per l'individuazione e approvazione della proposta definitiva, come specificati ai commi 6 e 7 dell'art.193 del Codice;

- relativamente alla procedura di gara, gli adempimenti riportati alle precedenti lettere del presente articolo.

Art. 10 - Seggio di gara

1. Il seggio di gara, quale organo monocratico, è individuato e presieduto dal RUP della SUA. In caso di assenza o legittimo impedimento, questo è sostituito da un Funzionario dell'Ufficio presso cui opera la SUA. Il seggio di gara opera con il supporto dell'Ufficio Centro Unico Gare della SUA.

Art. 11 - Procedure aggregate ed eventuali ulteriori attività della SUA

1. In caso di svolgimento di procedura aggregata in più lotti, volta a soddisfare i fabbisogni omogenei di due o più Enti aderenti, la SUA coordina la fase di preparazione degli atti di gara, assicurando la collaborazione degli Enti aderenti interessati, al fine di assicurare che gli atti di gara siano conformi alle esigenze di ciascuno.

2. La SUA valuta di procedere o meno allo svolgimento di una procedura in forma aggregata, in caso di mancato o insufficiente accordo fra gli Enti aderenti interessati.

3. Le spese di gara (quali, a titolo esemplificativo, contributo ANAC, incentivi per funzioni tecniche, compensi per i membri esterni di commissione) sono ripartite tra gli Enti medesimi proporzionalmente al peso percentuale della parte di affidamento di propria competenza, sul complessivo importo massimo stimato oggetto di appalto.

Art. 12 - Norme speciali connesse agli interventi finanziati con fondi UE o di Enti Terzi

1. Per gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con fondi dell'Unione Europea o di altri Enti terzi, nonché per ogni altro intervento avente interesse strategico di rilevanza nazionale, si osservano le seguenti disposizioni aggiuntive:

- l'Ente aderente comunica tempestivamente alla SUA se l'intervento è finanziato da enti terzi e le relative scadenze;
- l'Ente aderente condivide con la SUA i provvedimenti o accordi aventi ad oggetto l'erogazione del finanziamento, comprensivo del cronoprogramma, gli eventuali atti relativi a proroghe del cronoprogramma ivi previsto, nonché tutti i dati e informazioni necessarie per assicurare che le procedure siano progettate, avviate e concluse in conformità a quanto richiesto dalle condizioni di finanziamento;
- la SUA tiene conto delle tempistiche stabilite dai finanziamenti nella definizione del calendario degli affidamenti e nello svolgimento delle procedure, al fine di assicurare il rispetto delle scadenze rilevanti;

- nella definizione degli atti di gara la SUA e l'Ente aderente, ciascuno per le proprie competenze, garantiscono la conformità degli atti di gara alle disposizioni speciali e derogatorie allo scopo rilevanti;
- all'atto di approvazione degli atti di gara, l'Ente aderente verifica la conformità degli stessi rispetto alle condizioni di finanziamento.

Art. 13 - Spese di funzionamento e rapporti finanziari

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono sostenute con la partecipazione degli Enti Aderenti, nei termini e modi previsti dal presente articolo.

2. In applicazione dell'art. 45, comma 8 del Codice, l'Ente aderente, sin dalla previsione nel quadro economico delle risorse dell'intervento, riconosce gli incentivi per le funzioni tecniche in favore del personale della SUA nella misura pari a un ottavo del 2% dell'importo a base di gara per le procedure di appalto e del valore della concessione per le procedure di aggiudicazione di contratti di Partenariato Pubblico Privato (PPP). L'importo massimo dovuto a titolo di incentivi è pari a € 13.000.

2bis. Limitatamente agli effetti della presente convenzione, ogni eventuale disposizione contenuta in atti generali, norme o regolamenti interni diversa o incompatibile con la presente è da intendersi specificamente derogata a far data dalla stipula.

3. In conformità agli attuali orientamenti giurisprudenziali, in caso di gara deserta l'incentivo di cui al precedente punto non è dovuto.

4. Le somme di cui al comma 2 sono liquidate alla SUA entro 15 giorni dall'aggiudicazione della procedura.

5. Le spese di funzionamento della SUA, costituiscono una ulteriore e specifica voce di costo rispetto a quella degli incentivi, e sono costituite da:

a) oneri direttamente connessi alla gara;

b) costi generali di funzionamento connessi alla copertura dei costi sostenuti dalla Provincia per il funzionamento della SUA (spese per il personale; formazione del personale; spese per il funzionamento della struttura quali utenze, pulizie, materiali di consumo, messa a disposizione dei locali, acquisto di materiale di studio; abbonamenti a riviste specializzate; acquisto di hardware e software, ecc.).

6. gli oneri di cui al precedente comma 5 lett. a) sono disciplinati come segue:

a) Contributo ANAC: ciascun Ente aderente rimborsa alla SUA entro 10 giorni dall'indizione della procedura l'importo dovuto per il pagamento del contributo ANAC calcolato sulla base dell'importo del CIG acquisito dalla SUA. Il calcolo del contributo ANAC è effettuato secondo le modalità indicate da

ANAC con propria delibera e tiene conto dell'importo massimo stimato comprensivo di eventuali opzioni, rinnovi premi e pagamenti stabiliti nel progetto di gara.

b) resta direttamente a carico dell'Ente aderente ogni altra spesa connessa alla gara quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese per eventuali membri esterni della commissione giudicatrice, esperti a supporto del RUP, spese per progettazione, ecc.

7. L'Ente aderente è tenuto a versare un contributo alle spese al precedente comma 5 lett. b) della convenzione a carico di ciascun Comune/Ente aderente è annuale ed è così determinata sulla base della tabella sottostante che per i Comuni è rapportata alla dimensione demografica, mentre per le altre tipologie di Enti aderenti è una quota fissa.

ENTE ADERENTE	QUOTA ANNUA
Comuni fino a 5000 abitanti	€ 500,00
Comuni da 5001 a 15000 abitanti	€ 2.000,00
Comuni da 15001 a 25000 abitanti	€ 3.000,00
Comuni oltre 25000 abitanti	€ 5.000,00
Parchi, Comunità Montane, Consorzi, Aziende Speciali, Prefetture-UTG e altri Enti pubblici o a partecipazione pubblica, fondazioni e Istituzioni costituite da comuni associati ex artt. 114 e 115 D.Lgs. 267/2000,	€ 2.000,00
Istituti scolastici, di alta formazione o equiparati	€ 1.000,00
Società di capitali di cui fanno parte uno o più enti aderenti alla SUA	€ 5.000,00

8. Il contributo di cui al comma 7 deve essere versato entro il 30 aprile di ogni anno o entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione.

9. La mancata liquidazione delle somme di cui al presente articolo da parte dell'Ente aderente costituisce grave inadempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione ai sensi e per gli effetti del Codice Civile.

10. Resta ferma, nelle more della dovuta liquidazione delle somme di cui al precedente comma 7, la possibilità dell'Ente aderente di ricorrere alla SUA riconoscendo alla stessa l'intero importo di quanto previsto dall'art.45 comma 8 del Codice (25% dell'incentivo), anziché quanto stabilito al precedente comma 2.

Art. 14 - Non esclusività

1. L'adesione alla presente convenzione non comporta l'obbligo per l'Ente aderente di ricorrere esclusivamente alla SUA per ogni procedura di acquisizione, potendo ricorrere anche ad altre soluzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 15 - Recesso e risoluzione

1. L'Ente aderente può recedere dalla convenzione alle condizioni di cui all'art. 21-quinquies L. 241/1990, con formale preavviso di almeno 60 giorni.
2. Salvo diverso accordo, in caso di recesso la SUA porterà a termine per quanto di propria competenza le procedure di gara avviate, mentre restituirà all'Ente gli atti relativi ai procedimenti che non abbiano ancora raggiunto tale fase.
3. Le parti potranno altresì risolvere la presente Convenzione per inadempimento dell'altra parte alle obbligazioni ivi previste, nonché per consenso delle parti.

Art. 16 - Prevenzione della corruzione

1. La Provincia e l'Ente aderente reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di leale collaborazione, legalità, efficienza, trasparenza, correttezza e riservatezza.
2. L'Ente aderente si impegna a segnalare alla SUA qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.
3. Nell'espletamento delle attività disciplinate dalla presente convenzione le parti sono sottoposte alle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza dei rispettivi atti di pianificazione, ciascuno per quanto di propria competenza.

Art. 17 - Gestione contenzioso instaurati da terzi su procedura di gara

1. Eventuali contenziosi attinenti alla procedura di gara saranno gestiti in accordo sia dalla SUA che dall'Ente aderente anche con facoltà di interventi in via autonoma. La SUA si costituirà in giudizio solo nel caso in cui controversie instaurate da terzi riguardino atti emanati dalla stessa o fasi procedurali dalla stessa direttamente gestite. La SUA si impegna in ogni caso a fornire tempestivamente tutte le informazioni e la documentazione utili all'Ente aderente per lo svolgimento dell'attività difensiva.
2. Le attività relative alla gestione del contenzioso che insorgano relativamente a una fase diversa da quella di gara sono di competenza dell'Ente aderente, in conformità al precedente art.9.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali e nomina responsabile trattamento

1. L'Ente aderente, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, nomina la Provincia quale Responsabile del trattamento dei dati personali. Infatti, la gestione delle attività strumentali della procedura di affidamento in qualità di Stazione Appaltante Unica comporta per la SUA il necessario trattamento di dati personali per conto dell'Ente aderente, Titolare del trattamento.

2. La designazione è formalizzata mediante nomina avente valore contrattuale o comunque assimilabile ai sensi dell'art. 28, par. 3. del GDPR. La stessa disciplina il trattamento di dati personali affidato dall'ente aderente alla SUA negli elementi obbligatori richiesti, nonché ogni altra informazione utile alla definizione dell'ambito di trattamento assegnato.

3. Le operazioni di raccolta, gestione e conservazione dei dati personali necessari alle procedure di affidamento avvengono, di regola, mediante una Piattaforma certificata protetta da misure di sicurezza tecniche organizzative a protezione dei dati ed accessibile, mediante credenziali di autenticazione riservate, note ai soli incaricati-autorizzati. Trattasi di soggetti vincolati alla riservatezza, come dettagliato al successivo Art. 19. Eventuali criticità sulla Piattaforma, compresi eventuali disservizi e/o interruzioni di servizio che possono comportare la disponibilità e l'accesso ai dati ivi conservati possono pertanto non essere imputabili alla SUA.

4. La SUA si impegna al rispetto delle istruzioni operative di trattamento imposte dall'Ente aderente nella nomina e risponde limitatamente ai casi di mancato rispetto delle istruzioni fornite.

5. La responsabilità generale sui trattamenti di competenza, ai sensi degli artt. 5, apr. 2 e 24 del Regolamento resta in capo all'Ente aderente, Titolare del trattamento. Tra gli altri, il soddisfacimento degli obblighi informativi ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, mediante adeguata Informativa sul trattamento dei dati personali, da approvare e inviare alla SUA contestualmente alla determinazione a contrattare.

Art. 19 - Obblighi di riservatezza

1. Le parti si obbligano a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della Convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritti, di cui siano venute a conoscenza in ragione della presente convenzione e della sua attuazione.

2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutto il tempo in cui la convenzione sarà efficace.

3. Le parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato agli obblighi di cui al presente articolo.

Art. 20 - Giurisdizione esclusiva

Il contenzioso tra le parti della presente convenzione, connesso alla formazione, interpretazione, applicazione o esecuzione della presente convenzione è devoluto per legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 21 - Rinvio, adeguamento normativo e disposizioni finali

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti a disposizioni normative e ai provvedimenti attuativi, si intendono automaticamente adeguate alle eventuali modificazioni e/o integrazioni sopravvenute.
2. La Convenzione potrà essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà unanime delle Parti anche qualora intervengano modifiche all'iscrizione delle Parti nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate gestito da Anac.
3. Le modifiche e/o integrazioni sono da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità.

Art. 22 - Registrazione e imposta di bollo

1. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tab. All. B) D.P.R. 26.10.1972 n. 642.

Lucca, 07 ottobre 2025

Per la SUA della Provincia di Lucca, il Dirigente

Dr. Luigi De Angelis

(Documento firmato digitalmente)

Per Montecatini Parcheggi & Servizi Spa,

l'Amministratore Unico

Dr. Alessio Paolini

(Documento firmato digitalmente)